

SENATO DELLA REPUBBLICA

V LEGISLATURA

(N. 327)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro dei Trasporti e dell'Aviazione Civile**

(SCALFARO)

di concerto col **Ministro del Tesoro**
e « ad interim » del **Bilancio e della Programmazione Economica**

(COLOMBO)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 19 NOVEMBRE 1968

Finanziamento dell'esercizio della ferrovia Metropolitana di Roma
(Termini-EUR) esercitata dalla STEFER per conto dello Stato

ONOREVOLI SENATORI. — La legge 20 maggio 1966, n. 369, nel prorogare per un periodo di dieci anni (10 febbraio 1958 - 9 febbraio 1968) l'esercizio per conto dello Stato della ferrovia metropolitana di Roma (linea Termini - EUR), aveva previsto che, in pendenza dell'atto di proroga dell'esercizio provvisorio, potevano concedersi alla STEFER sussidi integrativi di esercizio ai sensi dell'articolo 27 del regio decreto-legge 29 luglio 1938, n. 1121, salvo conguaglio.

A tal fine la stessa legge aveva autorizzato la spesa di lire 1.800 milioni provvedendo nel contempo alla copertura del relativo onere mediante corrispondente riduzione di fondi iscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro fino a tutto l'anno finanziario 1966.

Tale importo di 1.800 milioni di lire è stato già integralmente corrisposto alla STEFER a copertura delle perdite riconosciute ammissibili fino a tutto il 1966.

Le perdite dell'intero decennio dell'esercizio prorogato e ormai trascorso — senza che peraltro sia stato possibile addivenire alla stipula dell'atto di proroga — ven-

gono però a risultare, specialmente negli ultimi anni, di entità ben superiore al predetto stanziamento di lire 1.800 milioni, per cui si rende necessario provvedere ad una sua integrazione nella misura di ulteriori 1.400 milioni di lire.

A tale scopo è stato predisposto l'unito disegno di legge, con il quale l'autorizzazione di spesa — per concedere sussidi integrativi di esercizio alla STEFER a titolo di acconto per la gestione della ferrovia Metropolitana di Roma (linea Termini - EUR) e sempre in pendenza della stipula dell'atto di proroga dell'esercizio provvisorio —, già fissata dalla legge n. 369 in lire 1.800 milioni, viene elevata a lire 3.200 milioni.

Alla copertura del maggior onere di lire 1.400 milioni sarà provveduto per lire 1.300 milioni a carico del fondo iscritto al capitolo n. 3523 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1967 e per lire 100 milioni con corrispondente riduzione del fondo iscritto allo stesso capitolo dello stato di previsione per l'anno finanziario 1968.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

La spesa di 1.800 milioni di lire autorizzata dall'articolo 1 della legge 20 maggio 1966, n. 369, per la concessione alla Società tranvie elettriche di Roma (STEFER) di sussidi integrativi, salvo conguaglio, per l'esercizio, per conto dello Stato, della ferrovia Metropolitana di Roma (linea Termini - EUR), in pendenza della stipula dell'atto di proroga dell'esercizio provvisorio, è elevata a 3.200 milioni di lire.

Art. 2.

I sussidi di cui all'articolo 1 sono accordati in conto del rimborso dovuto dallo Stato a copertura delle perdite di esercizio e non saranno quindi recuperati, in deroga a quanto previsto dall'articolo 4 della legge 12 aprile 1946, n. 338.

Art. 3.

All'onere derivante dalle presente legge si farà fronte per lire 1.300 milioni a carico del fondo iscritto al capitolo n. 3523 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1967 e per lire 100 milioni con corrispondente riduzione del fondo iscritto al capitolo n. 3523 del medesimo stato di previsione per l'anno finanziario 1968.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con suoi decreti, le occorrenti variazioni al bilancio.